

REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI RIVA DEL PO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. **3**, in data **25/01/2024**

Aggiornato con:

- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- Legge Regione Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;
- Determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 “Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali”;
- Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 10 gennaio 2005, n. 10 “Direttiva in merito all’applicazione dell’art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;
- Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 7 febbraio 2005, n. 156 “Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004”.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
SERVIZI-FINALITA'-COMPETENZE

ARTICOLO 1 - Oggetto

1) Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/34-n. 1265, del D.P.R. 10/9/90 n. 285 della Legge Regionale 29.07.2004, n. 19 e delle altre vigenti disposizioni di legge in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini, alla Pubblica Amministrazione ed alle imprese pubbliche e private, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi a servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, dei locali annessi, delle strutture per il commiato e dei cimiteri per gli animali d'affezione, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.

2) La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nelle normative sopra citate è esercitata dal Comune per mezzo dei propri servizi tecnici – amministrativi, polizia municipale, ciascuno per la parte di competenza, mentre, per quanto attiene i profili igienico-sanitari si avvale, della Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente il cui intervento è appositamente richiesto ed attivato di volta in volta ovvero predeterminato con apposita convenzione ;

3) Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004; a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte; b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione; c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio Sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica; d) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi a essi connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti obbligatori per i Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo servizio di trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c); e) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e le loro registrazioni, le concessioni di spazi cimiteriali, le cremazioni, l'illuminazione elettrica votiva; f) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.]

4) Ai sensi del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 si definiscono:

a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;

b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

ARTICOLO 2 - Responsabilità e competenze

1) Il Comune tramite i competenti uffici comunali, o tramite la forma di gestione prescelta, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio diretto o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilievi penali.

3) Le funzioni in ambito di polizia mortuaria (servizi funebri, necroscopici, cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio. Il Comune, anche in associazione con altri Comuni, effettua la gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, tramite i competenti uffici comunali, o tramite la forma di gestione prescelta o attraverso altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali

ARTICOLO 3 - Atti a disposizione del pubblico

1) Presso ogni cimitero è tenuto a cura e responsabilità del personale sono tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio comunale e in ogni cimitero:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- d) l'orario di apertura e chiusura;
- e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L. 7/8/90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) accertamento di morte;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o negli altri casi espressamente contemplati da una norma di legge;
- e) l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o negli altri casi espressamente contemplati da una norma di legge
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la cremazione, il feretro per i deceduti, la dispersione delle ceneri in cinerario comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o negli altri casi espressamente contemplati da una norma di legge.

3) Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa, di cui al presente articolo, deve essere formalmente dichiarato dal competente servizio sociale, con apposita relazione, conformemente alla vigente normativa in materia:

4) Nel caso in cui avvenga un decesso per il quale non si manifesti nell'immediato l'interesse dei familiari, parenti o altre persone vicine al defunto il competente ufficio comunale – o altro soggetto in caso di gestione associata o esternalizzazione del servizio - provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio Sociale.

5) Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dall'Ente Locale in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 Codice Civile o si procede alla riscossione coattiva, con eventuale iscrizione a ruolo, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

6) Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, si intendono: il coniuge o unito civilmente, il convivente di fatto e, in difetto, i parenti individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

ARTICOLO 5 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa e accertamento decessi

1) La dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento necroscopico, il referto o rapporto alla Autorità Giudiziaria, il rinvenimento di parti di cadaveri, resti mortali od ossa umane, il complesso delle attività di medicina necroscopica, sono effettuati nei termini, in osservanza e nel rispetto delle normative, disposizioni e direttive di emanazione statale e regionale in materia da parte dei soggetti individuati dalle stesse.

ARTICOLO 6 - Osservazioni dei cadaveri – Autorizzazione al seppellimento

1) Il periodo di osservazione, la cautela nel periodo di osservazione, i locali per le funzioni di osservazione e obitoriali, la chiusura del feretro, il seppellimento dei cadaveri di nati morti, ossa, feti, ecc., il riscontro diagnostico, il rilascio cadaveri, ossa, pezzi anatomici ivi compresi i prodotti fetali, a scopo di studio, i prelievi per trapianti terapeutici, le autopsie e i trattamenti conservativi sono eseguiti nei termini e nei luoghi come disposti dalle normative, disposizioni e direttive di emanazione statale e regionale in materia .

2) Il Comune, in assenza di propri locali idonei per assicurare l'esercizio di tutte o parte delle attività in precedenza indicate, può disporre mediante convenzioni o locazioni, anche in forma associata con altri Comuni, l'utilizzo di strutture presso ospedali o altri istituti sanitari o di proprietà di altri soggetti aventi tutti i requisiti di legge.

ARTICOLO 7 - Contenitori per trasporti

1) Per le modalità di deposizione della salma, del cadavere dei resti mortali, ossa e ceneri nei rispettivi e appositi contenitori (feretro, cassette, urne ecc.), per le caratteristiche, dimensioni, strutture e qualità dei materiali in base alle quali gli stessi devono essere costruiti, anche in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre nonché alla distanza del trasporto (inumazione, tumulazione, cremazione), per le verifiche, modalità ed autorizzazioni inerenti il trasporto, si osservano le normative, disposizioni e direttive di emanazione statale e regionale in materia, con particolare riferimento alla determinazione 06.10.2004, n. 13871 del responsabile Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna (pubb. B.U.R. n. 144/2004), alla deliberazione della Giunta Regionale 07.02.2005 n. 156 (pubbl. B.U.R. n.

40/2005), alla determinazione del 30/03/2012, n. 4155 del Responsabile Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna (pubb. B.U.R. n. 61/2012)

2) Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o decentemente avvolto in lenzuola.

3) Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.

4) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

5) L'ufficio comunale competente al ricevimento del certificato medico attestante il trasporto di salma, al ricevimento ed al rilascio dell'autorizzazione di trasporto di cadavere è individuato nell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura feretri

1) La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, nei paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 10, commi 8 e 9 legge regionale E.R. n. 19/2004.

2) Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

ARTICOLO 9 - Fornitura gratuita di feretri

1) Il Comune fornisce gratuitamente il contenitore o il feretro di cui al precedente art. 7 per resti o cadaveri di persone residenti in vita nel comune appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2) Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato secondo le modalità previste al precedente art. 4.

CAPO II TRASPORTI E ATTIVITA' FUNEBRI

ARTICOLO 10 - Esercizio del Servizio Trasporti Funebri e diritto per il rilascio dell'autorizzazione al Trasporto funebre

1) Nel territorio del Comune di Riva del Po il servizio per il trasporto delle salme, dei cadaveri, dei resti mortali, da effettuarsi esclusivamente con mezzi idonei e modalità in osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, è svolto, in libera concorrenza fra loro e salvo le eccezioni di cui al successivo comma 3, da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune (SUEI Unione) ove ha la sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata ai sensi dell'art. 13 della citata Legge Regionale 29.07.2004, n. 19, a termini della deliberazione della Giunta Regionale 07.02.2005, n. 156.

2) Il Comune, per l'espletamento dei servizi di trasporto funebre che la legge pone in obbligo a suo carico o di cui al precedente art. 9, si avvale dei soggetti di cui al precedente comma 1) previo affidamento del servizio nelle forme consentite dalla vigente normativa.

3) Nella ipotesi di effettuazione dei servizi di trasporto funebre che la legge pone in obbligo a suo carico (su chiamata dell'Autorità Giudiziaria o per esigenza di carattere igienico-sanitario) o di cui al precedente art. 9, restano a carico del Comune la fornitura della bara e il pagamento della tipologia di trasporto funebre.

- 4) Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di cadaveri rispettivamente di militari e di soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute e richiamate nel presente Regolamento .
- 5) L'eventuale trasporto a braccia deve essere autorizzato volta per volta dal Responsabile del servizio polizia mortuaria.
- 6) Per i trasporti funebri di cadaveri di fanciulli inferiori ai sei anni, l'uso del carro funebre è facoltativo. Tali trasporti potranno essere eseguiti a braccia o a spalla
- 7) Su ogni carro é permesso il trasporto di un solo cadavere , salvo il ricorrere di particolari e pietose circostanze in occasione delle quali il Responsabile del servizio polizia mortuaria. provvede con propria autorizzazione in deroga valutando caso per caso;
- 8) L'autorizzazione al trasporto funebre rilasciata dal comune di Riva del Po è soggetta al pagamento di un diritto fisso nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, che può articolarlo in relazione alla complessità amministrative proprie delle diverse tipologie di autorizzazioni possibili. Annualmente la Giunta Comunale procede alla eventuale revisione del diritto fisso dovuto per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre.
- 9) Non sono soggetti al pagamento del diritto di cui al precedente comma 8) :
 - a)i trasporti di cadaveri di persone appartenenti a famiglie in particolare stato di bisogno ed indigenza. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente dei competenti Servizi Sociali Responsabile dei Servizi sociali alla composizione del nucleo familiare, sulla situazione economica degli interessati ed in base ad ogni ed ulteriore utile riferimento.
 - b) i trasporti contemplati ai precedenti commi 3), 4).

ARTICOLO 11 - Modalità del trasporto e percorso

- 1) Gli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri, nonché le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono determinati con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.lgs n. 267/2000.
- 2) Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma, ovvero del cadavere successivamente all'accertamento della morte ai sensi di legge, dal luogo del decesso, seguendo il percorso più breve, all'obitorio, ai locali del servizio mortuario, ai servizi di commiato, al luogo di onoranze civili o religiose per lo stretto tempo necessario a officiare il rito, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- 3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Dirigente Servizi cimiteriali.
- 4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, agli autobus del servizio pubblico urbano. In ogni alto caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone l'incaricato al trasporto prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 6) Nei giorni in cui la generalità dei servizi pubblici comunali sono inattivi per osservanza delle festività prestabilite dalle disposizione legislative in materia, comprese le domeniche e la festa del Santo Patrono, non sarà consentito alcun trasporto funebre all'interno del territorio Comunale. A ciò potrà derogarsi eccezionalmente con apposito e specifico provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, a seguito di apposita richiesta inoltrata in tempo utile al Comune dall'incaricato al trasporto , in caso di due o più festività consecutive, in presenza di rilevante mortalità del periodo, oppure qualora lo richiedano particolari esigenze di carattere religioso da parte di persone di culto diverso dal cattolico o, ancora, per trasporti

di cui al primo comma del successivo art. 14.

7) Deposto il cadavere nel cimitero il carro funebre deve retrocedere immediatamente e recarsi, per la via più breve alla rimessa. Le vetture e le automobili di accompagnamento potranno sostare per ricondurre i parenti o chi prese parte del corteo.

ARTICOLO 12 - Veicoli per trasporti funebri

1) I veicoli per trasporti funebri su strada di cui al precedente art. 10 devono possedere i requisiti prescritti in materia dalle vigenti normative statali e regionali e la vigilanza sulla loro idoneità è di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio che rilascia al proprietario apposito attestato.

ARTICOLO 13 - Orario dei trasporti

1) I trasporti funebri dei cadaveri con destinazione nei cimiteri del Comune, sono effettuati nell'ambito delle ore antimeridiane e pomeridiane prestabilite con con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.lgs n. 267/2000.

2) Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1); fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

4) Dopo quaranta minuti di attesa il trasporto si intenderà sospeso qualora sia previsto altro trasporto di cadavere immediatamente successivo e potrà essere ripreso non appena eseguito quest'ultimo ovvero rinviato al giorno seguente in caso l'orario non lo consenta.

ARTICOLO 14 - Riti religiosi e civili

1) I Ministri di culto sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2) Il cadavere può sostare in chiesa od in luogo comunque adibito a culto religioso ovvero in apposite strutture per il commiato per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia .

3) Il Comune può predisporre spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

4) L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

ARTICOLO 15 - Trasferimento senza funerale

1) Il trasporto di salma ai locali di osservazione , per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con mezzi idonei e modalità stabiliti dalle leggi statali e regionali, nonché dalla Determina del Responsabile dei Servizi Sanitari della regione Emilia Romagna n. 13871/2004.

2) Qualora l'accertamento di morte avvenga con l'esecuzione del tanatogramma, così come disposto dalle Determina del Responsabile dei Servizi Sanitari della regione Emilia Romagna n. 4693/2009 e n. 4155/2012, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze: abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria, per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 Km, e sia portato

a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e in caso di riscontro diagnostico disposto dall'Autorità Giudiziaria.

3) Se il cadavere non è nell'abitazione ma presso ospedale, Istituto, albergo, ecc.

Il Responsabile del Servizio di polizia Mortuaria, competente al rilascio dell'autorizzazione del trasporto, a richiesta dei familiari, può autorizzare, con lo stesso provvedimento, i trasferimenti intermedi quali all'interno dell'abitazione, al luogo di speciale onore, ecc. , per il successivo inizio del funerale all'ora fissata e la destinazione finale .

ARTICOLO 16 - Sepolture privilegiate

1) Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile di Servizio, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 105 del d.P.R. n. 285/1990.

ARTICOLO 17 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

ARTICOLO 18 - Trasporto di ceneri e resti

1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2) La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 36.

6) Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione e dell'affidamento personale, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

ARTICOLO 19 - Rimesse delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1) Le rimesse delle autofunebri, opportunamente attrezzate anche per i servizi di pulizia e sanificazione devono essere ubicate in località e possedere i requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 156/2005, punto 2.5, ed in particolare:

a) locale non comunicante con vano ufficio o abitazione ;

b) destinazione d'uso esclusiva;

c) pavimento e pareti impermeabili e facilmente lavabili fino all'altezza di m. 2,5 ;

d) provvista di attrezzature e messi per la pulizia e la disinfezione degli ambienti interni dei mezzi funebri ;

e) chiusino con sifone a pavimento per lo scarico delle acque di lavaggio ;

f) autorizzazione allo scarico. Nell'eventualità che il soggetto svolgente attività di onoranze funebri incontrasse documentate difficoltà per l'adeguamento dei requisiti prescritti, potrà proporre soluzioni alternative transitorie contemporaneamente al piano di adeguamento

definitivo. Le soluzioni transitorie potranno essere autorizzate dal Sindaco qualora salvaguardino la sanità pubblica e non siano causa di disagio o di disturbo per il vicinato.

2) La vigilanza sull'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è di competenza dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendio.

3) Le autofunebri di passaggio sul territorio comunale devono evitare le vie più frequentate ed, eventualmente in casi eccezionali, sostare all'interno dei cimiteri del comune di Riva del Po ovvero nel luogo predestinato per l'attribuzione di particolare onoranza o rito religioso, purchè, in presenza di salma o cadavere, la relativa autorizzazione al trasporto preveda la sosta intermedia nel Comune di Riva del Po.

TITOLO II LUOGHI DI SEPOLTURE

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 20 – **Elenco dei cimiteri comunali e sepolcri privati fuori dai cimiteri**

1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 4 e segg. della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

1. Cimitero di Berra
2. Cimitero di Cologna
3. Cimitero di Serravalle
4. Cimitero di Ro
5. Cimitero di Guarda
6. Cimitero di Ruina

2) Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai predetti cimiteri e per l'espletamento di operazioni negli stessi, si osservano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Le operazioni sopra richiamate, richieste in dette costruzioni, sono soggette alle medesime tariffe contemplate nel presente Regolamento per le sepolture presenti nei cimiteri comunali.

ARTICOLO 21 - **Disposizioni generali – vigilanza- sepolture fuori dal cimitero**

1) La sovrintendenza alla manutenzione, all'ordine e alla vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.

3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la gestione dei servizi cimiteriali, il Comune provvede tramite proprio personale addetto ovvero attraverso altre forme di esternalizzazione della gestione, conformemente alla vigente normativa in materia.

4) E' vietato il seppellimento dei cadaveri, resti mortali ed ossa umane in luogo diverso dal cimitero, salvo che nei sepolcri privati costruiti fuori dai cimiteri a termini delle disposizioni di legge in materia. A tali seppellimenti si applicano le medesime tariffe vigenti per le corrispondenti operazioni nei cimiteri comunali ed i sepolcri di cui sopra sono soggetti alla stessa vigilanza da parte del Comune. Il Comune predispone e sottoscrive con gli interessati apposita scrittura riportante in dettaglio le condizioni per l'uso di detti sepolcri.

5) Il Comune può autorizzare, di volta in volta con apposito provvedimento, sentita l'Azienda U.S.L. competente per il territorio, le sepolture di cadavere, resti mortali, ceneri e ossa umane in altri luoghi quando ritenga sussistano giustificati motivi di speciali onoranze ed abbia acquisito le necessarie garanzie che tali sepolture avvengano in osservanza della normativa vigente.

6) Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto ai cimiteri e dovranno, comprese le cremazioni,

essere annotate a cura del responsabile del servizio di custodia, nell'apposito registro digitale tenuto dal gestore dei cimiteri

7) Il Responsabile del servizio di custodia provvede altresì alla conservazione dei relativi atti di autorizzazione.

8) I registri di cui sopra debbono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo ed un esemplare dovrà essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ARTICOLO 22 - Reparti speciali nel cimitero

1) Nell'interno del cimitero è possibile costruire/individuare separati reparti speciali previsti dal Piano Cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. In tali reparti e ove le professioni religiose di appartenenza lo prevedano, è consentita, ai sensi del paragrafo n. 8 della Circolare Ministero della Sanità del 31.07.1998, n. 10, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, ferme restando le disposizioni relative al trasporto funebre di cui in precedenza .

2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico dei concessionari, ovvero delle comunità richiedenti.

3) Un reparto speciale è pure costituito per il seppellimento di nati morti, feti, e prodotti del concepimento.

4) Anche per il seppellimento degli arti anatomici che, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato e di familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione può essere istituito un reparto speciale. Costituisce altresì reparto speciale l'apposita zona destinata all'inumazione delle urne cinerarie contenenti le risultanze della cremazione di cadaveri o resti mortali. Altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di cadaveri di persone decedute a seguito di calamità, di militari ex combattenti o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Nei piani Cimiteriali di cui all'art. 30. è un'area per lo spargimento delle ceneri all'interno di almeno 2(due) cimiteri comunali

ARTICOLO 23 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, devono essere ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;

d) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o i parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;

e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di cui al successivo art. 51, individuale o di famiglia;

f) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;

g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;

h) i cadaveri di persone già residenti in precedenza nel Comune di Riva del Po, ovvero negli ex Comuni di Berra e Ro prima della fusione (data antecedente al 01/01/2019), decedute ed aventi al momento del decesso residenza anagrafica in altro Comune, purché tale ultima residenza sia stata motivata da necessità di permanenza in strutture socio-sanitarie ovvero su specifica richiesta dei famigliari attestante tale volontà espressa in vita dal defunto. Tale

condizione dovrà essere dichiarata dall'interessato richiedente il seppellimento contestualmente ad apposita istanza.

2) Nei reparti speciali di cui all'art. 22 , in quanto esistano, sono ricevuti i cadaveri o resti di persone aventi diritto ai sensi del medesimo art. 18 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel campo comune del cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ARTICOLO 24 - Ammissione nei cimiteri siti nelle frazioni

1) Nei cimiteri siti nelle frazioni sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, i cadaveri delle persone che avevano al momento del decesso la propria residenza nei rispettivi territori.

CAPO II RIFERIMENTI TECNICI

ARTICOLO 25 - Costruzioni dei cimiteri piani cimiteriali, soppressioni, disposizioni tecniche generali

1) La costruzione , l'ampliamento , la zona di rispetto, la soppressione dei cimiteri e delle strutture per il commiato sono realizzate e determinate a termini delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia ed in osservanza dei piani cimiteriali comunali adottati secondo le norme regolamentari dell' ente Regione per la loro localizzazione .

2) I medesimi piani cimiteriali potranno inoltre prevedere la localizzazione e le modalità di costruzione di cimiteri per animali d'affezione e di strutture per il commiato le cui realizzazioni sono consentite sia a soggetti pubblici che privati. Con appositi provvedimenti del competente organo comunale saranno definiti i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione, previo parere dell' A.U.S.L. locale, alla realizzazione di suddetti cimiteri per animali d'affezione, delle strutture per il commiato e per la loro gestione.

ARTICOLO 26 - Planimetrie presso il Settore comunale LL.PP, Patrimonio

1) Il Settore comunale LL.PP, Patrimonio deve essere dotato di una planimetria, in scala **appropriata e , possibilmente, su supporto digitale**, dei cimiteri del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto. In detta planimetria devono essere riportati i manufatti relativi a sepolture private singole ed agglomerati di loculi/cellette/nicchie per tumulazioni individuali, mentre per i campi comuni sarà sufficiente la perimetrazione dell'area. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti

ARTICOLO 27 - Camera mortuaria, obitori e depositi di osservazione

1) I depositi di osservazione e gli obitori previsti per legge possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

ARTICOLO 28 - Ossario/cinerario comune

1) Ogni cimitero deve avere uno o più ossari/cinerari consistenti in un manufatto per la raccolta, anche cumulativa e collettiva, delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate e/o di urne contenenti le risultanze delle cremazioni , per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per detti resti eventualmente rinvenuti fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

2) L'ossario deve essere costruito in modo da sottrarre il contenuto alla vista del pubblico.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 29 - **Disposizioni generali**

- 1) Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono le vigenti norme statali e regionali in materia ed in osservanza dei piani cimiteriali comunali .
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, famigliari e per collettività, ai sensi e nei limiti stabiliti dalle medesime normative.
- 4) I piani cimiteriali comunali determinano, per le sepolture private, la ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati ecc...). Nelle more dell'adozione del piano cimiteriale comunale vi provvede il Sindaco con propria ordinanza

ARTICOLO 30 – **Piano Cimiteriale Comunale**

- 1) I competenti uffici predisporranno un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni o comunque secondo la normativa regionale vigente (Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali approvato con Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 687/2006)
- 2) Nei 6 cimiteri comunali sono presenti un ossario e un cinerario comuni. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto unico costruito sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri e le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
- 3) Il cinerario e l'ossario comuni dovranno avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alle previsioni del numero di cremazioni locali e delle esumazioni/estumulazioni con deposito delle ossa nell'ossario comune, ed essere costruiti in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 4) Il piano cimiteriale individua nella specifica cartografia cimiteriale, altresì, le localizzazioni delle aree destinate all'inumazione in campo comune, nonché alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione (art. 53 punto 2); per l'impianto da parte di privati di campi per inumazione (art. 53 punto 3); per la costruzione di manufatti da parte del Comune (art. 53 punto 4 lettere a; b e c);
- 5) in almeno un cimitero comunale deve essere realizzato un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.
- 6) Ogni venti anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

ARTICOLO 31 - **Posti per inumazioni di cadaveri, resti, ceneri ed arti anatomici**

- 1) Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica
- 2) tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3) I posti per inumazione di cadaveri, resti, ceneri ed arti anatomici si distinguono in comuni e privati:

a) sono comuni quelli soggetti al normale turno di rotazione come stabilito dalla legge, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnati gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una destinazione in sepoltura privata. Tale durata può essere procrastinata per un ulteriore periodo, da stabilirsi volta per volta, al fine di favorire i processi di scheletrizzazione qualora non risultassero compiuti alla scadenza del normale turno di rotazione ordinario.

Le fosse devono essere scavate nel rispetto delle caratteristiche e misure indicate nei piani cimiteriali comunali. La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro, ovvero, nei casi di cui al precedente art. 22, comma 1, attorno al cadavere e quella affiorata dalla profondità venga posta in superficie.

b) sono privati quelli per inumazione in area riservata concessa in uso con regolare atto del Comune e ad essi si applicano le medesime disposizioni di cui alla precedente lettera "a".

4) Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

5) Le fosse per inumazioni di parti anatomiche riconoscibili devono essere di misura adeguata alla dimensione senza obbligo di distanza l'una dall'altra, purché a una profondità di almeno 70 cm, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

6) le fosse per inumazione di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 30 cm sia in lunghezza che in larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 30 cm tra l'urna e il piano di campagna-

ARTICOLO 32 - Cippo

1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2) A richiesta dei privati, trascorsi sei mesi, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 80 del piano di campagna. e dovrà essere installato rispettando gli allineamenti predisposti. La collocazione del copritomba non dovrà comportare la rimozione o lo spostamento del cippo numerato apposto dagli operatori cimiteriali.

3) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 33 - Tumulazione

1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte appositamente destinate e costruite dal Comune o dai concessionari di aree/manufatti riservati .

2) Le sepolture private per tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Tit. III.

3) Ogni tipologia di sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni, caratteristiche e requisiti rispettivamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.

4) Dette disposizioni, a parziale deroga e limitatamente alle dimensioni, non si applicano alle costruzioni le cui tipologie siano state adottate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto nel contesto di un piano cimiteriale specifico di ogni cimitero.

5) E' consentito, in deroga ai vigenti limiti dimensionali, l'uso o il riuso delle sepolture di cui al presente articolo e preesistenti, compatibilmente alle dimensioni del feretro e/o cassette ossario/urne cinerarie per cui è richiesta la tumulazione purchè, limitatamente ai loculi, sussistano le prescritte condizioni di impermeabilità e staticità comprovate da apposita relazione del tecnico comunale competente .

ARTICOLO 34 - Depositi in loculi provvisori del Comune o in concessione a privati

1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, i cadaveri sono provvisoriamente deposti in appositi loculi di cui all'art. 53 punto 4) resi disponibili dal Comune previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2) La concessione è ammessa nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che, ai sensi del successivo art. 53, punti 2) e 3), non appena sia stata esperita dal comune la gara d'appalto per la realizzazione di loculi da concedere in uso, abbiano presentato richiesta di prenotazione e siano in regola con il prescritto versamento in acconto sull'intero corrispettivo stabilito dalla tariffa in vigore

3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, e/o in riferimento al periodo indicato nella richiesta, purché sia inferiore a 24 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di comprovate ed accertate motivazioni. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni residue di trimestre, successivamente al primo che deve essere comunque addebitato e pagato per intero, non sono computate.

4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio previa diffida, provvederà per l'inumazione del cadavere in campo comune secondo le norme stabilite dall'art. 31 . Il cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a disposizione provvisoria ma, eventualmente ed osservate le vigenti prescrizioni , solo in tombe o loculi regolarmente concessi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.

5) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI -CINERARIO COMUNE

ARTICOLO 35 - Autorizzazione alla cremazione

1) L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90, all'art. 11 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 19/2004 e alla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 10/2005 recante "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della R.R. n. 19/2004 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", è rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in esecuzione della volontà testamentaria del defunto, ovvero a richiesta dei familiari o di un loro incaricato munito di mandato rilasciato ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis del D.P.R. 445/2000.

2) In mancanza di disposizione testamentaria del defunto la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

- 3) La cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno 10 anni e tumultate da almeno 20 è consentita previo consenso dei familiari e non necessita del certificato di cui all'art. 79, comma 4, del D.P.R. n. 385/90.
- 4) In caso di irreperibilità accertata dall'anagrafe di qualcuno dei familiari aventi titolo a chiedere la cremazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizza la cremazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di uno specifico avviso.
- 5) Il Comune in seguito alle operazioni ordinarie di esumazione per scadenza del ciclo di rotazione e di estumulazione per scadenza della concessione, può disporre, quando si ravvisi la necessità di incrementare la superficie dei campi comuni, la cremazione dei resti mortali anche qualora siano estinti o non siano reperibili dalle ricerche anagrafiche il coniuge o i parenti entro il 6° grado, a tale scopo analogamente al precedente punto 5), Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria rilascia la relativa autorizzazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di uno specifico avviso.
- 6) L'urna cineraria, contenente le risultanze della cremazione di un unico cadavere o resto mortale, deve corrispondere, per dimensioni, consistenza e caratteristiche dei materiali con cui è costruita, alle prescrizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
- 7) Nei Cimiteri del Comune di Riva del Po può essere predisposto un apposito edificio costituito da nicchie o colombari, da concedersi con le modalità di cui ai successivi artt. 53 e 54 per accogliere tali urne che, inoltre possono essere altresì collocate in altri spazi (sepulture private, cellette ossario ecc.) dati in concessione a privati o enti morali.
- 8) Ogni Cimitero deve avere un cinerario comune, anche in concomitanza con l'ossario comune, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle urne contenenti le ceneri provenienti dalla cremazione per le quali i famigliari del defunto non vi abbiano provveduto in una delle altre forme su riportate.

ARTICOLO 36 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

- 1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente
- 2) La consegna dell'urna agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1262/1934, avviene da parte del gestore dell'impianto crematorio il quale redige in 3 esemplari il verbale di consegna previsto dall'art. 81 del D.P.R. n. 285/90, previa verifica della prescritta autorizzazione al trasporto dell'urna verso il luogo di destinazione finale. Una copia viene consegnata al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, una a chi prende in consegna l'urna e la terza viene trasmessa al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 3) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 4) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- 5) L'affidamento dell'urna, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 della legge n. 130/2001, nonché dall'art. 11, comma 4 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 19/2004 e in applicazione della delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 10/2005, "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 legge regionale dell'Emilia Romagna n. 19/2004, è consentito alle seguenti condizioni:
 - presentazione di un'istanza da parte del familiare individuato dal defunto in vita, per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, ovvero mediante iscrizione in vita ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti. In mancanza di detta documentazione, il desiderio del defunto riguardo alla dispersione delle proprie ceneri può essere comprovata mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal coniuge, ove presente, o da tutti i parenti più prossimi, individuati ai

sensi dell'articolo 74 e seguenti del codice civile, previo accordo fra tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico.

6) Nell'istanza, conforme al modello predisposto dall'Servizio di Polizia Mortuaria, dovranno essere indicati:

- generalità complete del defunto;
- generalità complete dell'affidatario unico;
- generalità complete della persona (se diversa dall'affidatario) o dell'impresa esercente l'attività
- funebre che hanno ricevuto l'incarico di trasportare l'urna all'abitazione dell'affidatario;
- indicazione precisa delle caratteristiche e delle dimensioni del mobile da utilizzare per la conservazione dell'urna cineraria, nonché dell'ambiente domestico nel quale collocarlo;
- la conoscenza delle norme del codice penale in materia di dispersione e conservazione non autorizzata delle ceneri e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso l'affidatario unico
- non intendesse più conservarla;
- la consapevolezza che i cambi del luogo di conservazione all'interno del Comune, dovranno essere comunicati entro il termine stabilito;
- la consapevolezza che in caso di trasferimento dell'affidatario unico in altro comune, sarà necessario un nuovo atto di affidamento;

7) all'istanza si dovrà allegare:

- fotografia del mobile scelto per la collocazione dell'urna;
- planimetria dell'abitazione ove sia evidenziato il luogo di collocazione dell'urna;

8) La competenza in ordine all'adozione dell'atto di affidamento personale delle ceneri spetta al Comune in cui avviene la conservazione delle stesse,

9) Fino a definizione della normativa nazionale in materia di polizia mortuaria, competente al rilascio dell'atto di affidamento personale delle ceneri è il funzionario appositamente incaricato della responsabilità di gestione del Servizio di polizia mortuaria.

10) Le urne cinerarie possono essere costituite da due recipienti, uno interno che costituisce il contenitore delle ceneri, in materiale impermeabile, sia di metallo che di plastica, e un contenitore ornamentale esterno in materiale di diverso pregio e fattura. Il gestore del crematorio consegna un'urna di dimensioni standard costituita dal solo contenitore interno, provvisto di targhetta con le generalità del defunto e il sigillo. Sull'eventuale contenitore ornamentale esterno va apposta un'ulteriore targhetta identificativa del defunto. L'urna così composta deve avere compatibili con le caratteristiche del luogo e del mobile scelti per la conservazione.

11) L'atto di affidamento contiene le prescrizioni circa le dimensioni dell'urna, le caratteristiche dell'ambiente domestico di collocazione e del mobile utilizzato rispetto in particolare all'esigenza di massima sicurezza da ogni forma di profanazione.

12) Il trasporto e la conservazione delle urne contenenti le ceneri dei defunti non sono soggetti alle misure precauzionali igieniche a tutela della sanità pubblica.

13) Il luoghi di conservazione devono garantire decoro e sicurezza, a tale scopo è vietato collocare il mobile contenente l'urna cineraria nella cucina, nei bagni e in generale nei servizi.

14) l'urna cineraria va collocata in un mobile di diverso pregio e fattura, di materiale resistente e in parte anche a vetri, dotato di una robusta chiusura a chiave.

15) E' vietato allocare permanentemente il mobile utilizzato per la conservazione dell'urna cineraria in un diverso ambiente domestico rispetto a quello indicato nell'atto di affidamento. Qualora l'affidatario intenda per sopraggiunti motivi spostare il mobile in un altro vano della medesima abitazione dovrà prima comunicarlo al Responsabile del servizio di polizia mortuaria il quale, constatata l'idoneità del luogo, procederà ad annotare l'apposito registro di cui al successivo punto 17).

16) E' vietato rimuovere l'urna cineraria dal mobile di conservazione, se non per lo stretto tempo necessario per operare la pulizia, la lucidatura e altri piccoli interventi di manutenzione. Qualora per qualunque motivo si presentasse la necessità di sostituire il mobile, l'affidatario

dovrà prima comunicarlo al Responsabile del servizio di polizia mortuaria il quale, constatata l'idoneità del mobile nuovo, procederà ad annotare l'apposito registro di cui al successivo punto 17).

17) Le generalità dell'affidatario unico e del defunto vengono annotate in un apposito registro conservato presso l'Ufficio Polizia Mortuaria e conforme al modello predisposto dal Servizio di Polizia Mortuaria.

18) Venendo a cessare le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata Al Responsabile cimiteriale, per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore.

19) In caso di trasferimento dell'urna cineraria in altro comune, sarà cura dell'affidatario unico ottenere preventivamente un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo comune.

20) Il cambio del luogo di conservazione all'interno del territorio comunale deve essere comunicato entro 5 giorni affinché il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale provveda a rilasciare titolo integrativo attestante l'avvenuta variazione.

21) Il Comune vigila attraverso il Servizio di Polizia Locale e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

22) I controlli sulla permanenza e regolarità dell'affidamento sono eseguiti previo congruo preavviso ed accordo con l'affidatario.

23) Per quanto riguarda le sanzioni, si richiama l'art. 411 del Codice Penale nonché l'art. 7bis del T.U. 267/2000.

24) In caso di gravi inadempienze e previa diffida il Comune può revocare l'affidamento.

25) Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avverrà con le modalità e a opera dei soggetti di cui all'art. 3) lettere c) e d) della legge n. 130/2001, dell'art. 11, comma 2, della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 19/2004 e in applicazione in applicazione della delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 10/2005, "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 legge regionale dell'Emilia Romagna n. 19/2004.

26) La dispersione delle ceneri è consentita in base alla volontà del defunto espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, ovvero mediante iscrizione in vita ad associazioni riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri. La volontà del defunto può essere validamente provata mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal coniuge, ove presente, e dai parenti di primo grado.

27) Competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è l'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso ma, qualora il decesso di un cittadino della regione Emilia Romagna sia avvenuto in altra regione, l'autorizzazione è disposta dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del defunto. Nel caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove sono custodite le ceneri.

La dispersione delle ceneri può essere eseguita dal coniuge; da un parente di primo grado; dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto; in mancanza dei predetti soggetti, da personale appositamente autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile o dalle imprese che esercitano l'attività funebre.

28) Le autorizzazioni all'affidamento personale e alla dispersione delle ceneri dei defunti sono soggette al pagamento della tariffa stabilita dal Comune.

CAPO V ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 37 - **Esumazioni ordinarie**

1) I resti mortali , nelle sepolture per inumazioni, sono esumabili, in via ordinaria ed a termini delle vigenti norme statali e regionali in materia :

a) non prima della scadenza prefissata dalle vigenti normative di legge pari a 10 anni se in campo comune.

- b) alla scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private e comunque non prima di dieci anni, nel caso di scadenza anticipata della concessione.
- 2) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con propria ordinanza che terrà conto, quanto alle esumazioni indicate alla lettera a), delle esigenze di reimpiego di campi comuni nonché dei trattamenti consentiti e previsti per le reinumazioni ovvero, per le cremazioni delle vigenti disposizioni di legge in materia.
- 3) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, salvo provvedimento di sospensione adottato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria per particolari e comprovate motivazioni e acquisito, eventualmente, parere igienico-sanitario dell'Azienda USL competente
- 4) Nel caso che i resti mortali esumati si presentino completamente scheletrificati si applica quanto disposto nel successivo art. 39
- 5) Nel caso di non completa scheletrizzazione dei resti mortali, gli stesi potranno:
- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferiti in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviati, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitore facilmente combustibile;
 - d) essere trasportati in altra sepoltura previa operazione di rifascio, salvo che per particolari problematiche igienico-sanitarie e su conforme parere dell'Azienda USL competente ciò non venga impedito.
- 6) Nella ipotesi di cui al precedente punto 1) lettera a), se i resti risultano indecomposti si procede a reinumazione degli stessi per un ulteriore turno di rotazione della durata non inferiore a 5 anni.
- 7) Nella ipotesi di cui al precedente punto 1) lettera b), se i resti mortali risultano indecomposti, salvo si possa rinnovare ovvero perduri la concessione della sepoltura, sono trasferiti per essere reinumati in apposito campo a questo destinato, o in campo comune in attività, per un ulteriore turno di rotazione della durata non inferiore a 5 anni.
- 8) E' consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali, sia nell'immediato intorno del contenitore tali da favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze non presentino caratteri di tossicità o di nocività, né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante.
- 9) Alle esumazioni ordinarie di cui sopra non presenziano necessariamente operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere alla Azienda USL competente alla quale comunque, è sempre inviata nota informativa inerente a tali operazioni .

ARTICOLO 38 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) Servendosi dei dati desunti dalla mappa di cui al successivo art. 77, nonché delle planimetrie di cui all'art. 26, la scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata, compatibilmente alle possibilità di individuazione dei recapiti, con singoli avvisi ad almeno uno dei componenti delle famiglie interessate. Nei campi comuni in scadenza, con congruo anticipo, sono collocati cartelli appositi recanti l'avviso dell'esecuzione delle operazioni, inoltre all'albo del cimitero è pubblicato ogni anno a partire dal giorno antecedente la commemorazione dei defunti l'elenco dei campi con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 2) Spetta al competente Servizio di Polizia Mortuaria predisporre e autorizzare le operazioni di cui sopra avvalendosi anche di sistemi informatici.

ARTICOLO 39 - Esumazione straordinaria

1) L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'Autorizzazione del Responsabile Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

2) Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite le esumazioni o estumulazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'AUSL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3) Alle esumazioni straordinarie di cui sopra non presenziano necessariamente operatori sanitari dell'Azienda U.S.L. competente per territorio salvo che gli esecutori delle operazioni ravvisino la necessità di richiedere alla stessa parere igienico-sanitario

ARTICOLO 40 - Estumulazione ordinaria e straordinaria

1) I cadaveri, i resti mortali, le ceneri in sepoltura privata a sistema di tumulazione vengono estumulati, in via ordinaria ed in qualsiasi periodo dell'anno, a cura del Comune e con spese a carico dei famigliari e/o del responsabile della sepoltura, alla scadenza della concessione a tempo determinato ovvero alla scadenza dell'eventuale rinnovo concesso e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni. Di tali operazioni è dato apposito avviso, con congruo anticipo e compatibilmente alla possibilità di individuazione dei recapiti, ad almeno uno dei componenti delle famiglie interessate.

2) Per gli adempimenti successivi e conseguenti alle operazioni di estumulazione ordinarie si osservano le vigenti disposizioni statali e regionali in materia, così come per le modalità di trattamento e destinazione degli esiti di dette estumulazioni .

3) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di polizia Mortuaria con propria ordinanza.

4) I cadaveri in sepolture private a sistema di tumulazione vengono estumulati in via straordinaria dopo qualsiasi periodo successivo alla tumulazione ed in qualsiasi tempo dell'anno, nei limiti, per le destinazioni e con le modalità ed autorizzazioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali in materia ed in particolare :

a) previa richiesta rivolta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria da parte del coniuge superstite e, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, se soggetti diversi dal titolare del tumulo, previo consenso di quest'ultimo; nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado si potrà procedere all'estumulazione solo per unanime assenso degli stessi comprovato con apposita dichiarazione resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

b) su ordine dell'autorità giudiziaria;

c) in seguito ad accertati inconvenienti igienico-sanitari derivati dalla non perfetta tenuta del feretro. In questo caso il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, sulla base dell'apposito verbale di costatazione trasmesso dal Responsabile delle operazioni cimiteriali, provvede con sollecitudine all'emanazione del relativo provvedimento. Qualora il Responsabile delle operazioni cimiteriali ravvisi un immediata situazione di pericolo per la sanità pubblica, procede immediatamente ai lavori di bonifica del feretro e del loculo/tomba senza ulteriori formalità, dandone comunicazione, non appena possibile, al Responsabile del Servizio di polizia Mortuaria. Le spese di intervento sono a carico del/i concessionario/i del loculo/tomba

5) Alle estumulazioni straordinarie di cui sopra non presenziano necessariamente operatori sanitari dell'Azienda U.S.L. competente per territorio salvo che gli esecutori delle operazioni ravvisino la necessità di richiedere alla stessa parere igienicosanitario

7) I resti mortali estumulati sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

8) Se i resti mortali estumulati non sono in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, essi sono avviati per

l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco per un periodo di rotazione non inferiore a 5 anni. A richiesta degli interessati, qualora i resti non si trovassero nelle condizioni di riducibilità per incompleta mineralizzazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

ARTICOLO 41 - Operazioni vietate

- 1) E' vietato eseguire sul cadavere tumulato operazioni tendenti a ridurre le dimensioni entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con la quale fu collocato nel loculo o tumulo al momento della tumulazione.
- 2) Il responsabile del servizio di custodia del cimitero ovvero chi è preposto al servizio è tenuto a denunciare, alle Autorità Giudiziarie e al Dirigente dei servizi cimiteriali, chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
- 3) Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può asportare parti di cadavere, indumenti od oggetti, fermo quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 42 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite previo pagamento della relativa tariffa. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, con relativi oneri a carico del Comune, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 9, previo accertamento di cui al 2° comma del medesimo articolo, ovvero qualora vi sia disinteresse o inesistenza dei famigliari.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

ARTICOLO 43 - Raccolta delle ossa. Destinazione materiali rinvenuti

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata nel qual caso devono essere raccolte nelle cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione
- 2) E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in loculo ove sia da tumulare un altro cadavere. Sulla Cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
- 3) I rifiuti risultanti da attività cimiteriale, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei, e similari, resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali, sono smaltiti ai sensi dell'art 4 del D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e in applicazione delle norme regolamentari, tecniche attuative del D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22.

ARTICOLO 44 - oggetti da recuperare

- 1) I familiari o gli aventi diritto i quali ritengono che i resti del cadavere da esumare od estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi personali che intendono recuperare devono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia prima della esumazione o estumulazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

2) Gli oggetti di valore ed i ricordi personali, che fossero rinvenuti nell'esumazione/estumulazione seguono i resti se questi vengono conservati in ossarietto o tomba privata, tranne nel caso in cui ne venga richiesta per iscritto la restituzione da parte dei famigliari. In quest'ultimo caso gli oggetti di valore e ricordi personali sono restituiti ai familiari, previa redazione di processo verbale in triplice copia, sottoscritto del predetto responsabile e da un famigliare, e di cui 1 copia consegnata allo stesso, la seconda conservata agli atti dell'Ufficio e l'ultima trasmessa al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria concessioni Cimiteriali. Gli oggetti di valore o i ricordi personali relativi a resti di cadaveri destinati all'ossario comune sono consegnati al Responsabile del Servizio di custodia il quale provvederà a svolgere le ricerche dei familiari anche per mezzo di pubbliche affissioni. Decorso 12 mesi dal giorno dell'esumazione e risultando senza esito le ricerche dei famigliari e qualora non venissero reclamati, detti oggetti di valore o ricordi personali saranno destinati all'impiego di cui al 1° comma dell'art. 45 che segue. Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile, anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.

ARTICOLO 45 - Disponibilità dei materiali

- 1) Gli oggetti di valore e i ricordi personali non consegnati ai famigliari o per i quali non sia disposta la conservazione in ossarietto o tomba privata ai sensi del precedente art. 45 punto 1), a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria e straordinaria restano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento di tombe abbandonate.
- 2) Le croci, le lapidi e i copritomba od altre opere installate sulle sepolture comuni o private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune e possono essere cedute gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 3) I materiali che non possono essere reimpegnati come predetto, opportunamente privati degli eventuali segni funebri, e gli oggetti di valore, sono asportati e smaltiti in osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 43 punto 3).
- 4) Sono conservati a cura del Comune nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.
- 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta scritta, restituiti alla famiglia.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 46 - Orario

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ai sensi dell'art 50, comma 7, del D.lgs n. 267/2000.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile Servizio sentito il responsabile della custodia del cimitero, rilasciato al richiedente, per comprovati motivi e compatibilmente alla disponibilità del personale di servizio per l'accompagnamento .
- 4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta, e da eseguirsi, eventualmente, anche con l'impiego di appositi automatismi.

ARTICOLO 47 - Disciplina dell'ingresso

1) Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi. L'accesso a mezzo di autoveicoli e la relativa sosta nelle piazzole di servizio antistanti l'entrata dei cimiteri è consentita solo nei casi in cui almeno uno dei visitatori trasportati sia persona anziana o che presenti evidenti difficoltà di deambulazione. In tal senso gli addetti alla custodia del cimitero procedono agli opportuni controlli; possono inoltre: a) interdire l'accesso e il transito al vialetto che immette alle suddette piazzole, anche a mezzo di transenne, sbarre e segnaletica rimovibile; b) invitare i conducenti dei veicoli in sosta entrati senza giustificato motivo ad allontanarsi nel più breve tempo possibile; c) nei casi di evidente abuso, richiedere l'intervento della polizia municipale o degli altri corpi di polizia, ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista per i trasgressori.

2) Alle persone che ne fanno richiesta e che contestualmente rilasciano apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge di essere in condizioni di temporanea difficoltà fisica a deambulare ovvero di insufficienza motoria permanente, il Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria può concedere il permesso, rispettivamente periodico (rinnovabile alla scadenza su richiesta) e permanente di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli adeguati e precisati nella richiesta stessa, nei percorsi e negli orari indicati dal personale addetto al servizio .

4) L'accesso ai cimiteri in occasione di particolari ricorrenze e in special modo durante la festività dei defunti, sarà regolato con apposita ordinanza della Polizia Municipale, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

5) E' vietato l'ingresso:

a) con cani o altri animali;

b) alle persone munite di mezzi per l'introduzione di cesti o involti particolarmente ingombranti , se non previamente autorizzate dal personale addetto al servizio al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni disdicevoli rispetto all'austerità del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 7 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 48 - Divieti speciali

1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) introdurre biciclette ed oggetti irriverenti;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;

h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Dirigente dei servizi cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati del Dirigente dei servizi cimiteriali;

n) Qualsiasi attività commerciale, di pubblicità diretta o indiretta ed inoltre vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, in prossimità dei cimiteri, bevande, alimenti o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri; I divieti predetti, ad esclusione del punto h), per quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto al servizio che, qualora si renda necessario, richiederà l'intervento anche della forza pubblica

ARTICOLO 49 - Fiori e piante ornamentali

1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono potranno essere tolti a cura del personale addetto al cimitero qualora non vi provveda il privato. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano dai concessionari tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al Cimitero li toglierà o sradicherà e provvederà alla loro distruzione.

2) In tutti i cimiteri, a cura del personale addetto avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 50 - Materiali ornamentali

1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere le opere contemplate inadatte allo scopo per il quale vennero collocate.

2) Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalla tomba di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante ecc..., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. Gli stessi oggetti saranno altresì rimossi se depositati sui pavimenti riservati al pubblico passaggio e lungo i corridoi, salvo per limitati periodo ed in particolari ricorrenze regolamentate con appositi avvisi .

3) Detti provvedimenti verranno adottati qualora riesca vana la previa diffida diretta agli interessati, trascorso il termine assegnato nella diffida stessa. Qualora i concessionari delle tombe ed i loro aventi causa risultino irreperibili, alla forma dell'avviso personale verrà sostituita la pubblicazione all'albo cimiteriale per due domeniche successive: quando neppure questo mezzo abbia avuto effetto, si provvederà d'ufficio.

4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 46 in quanto applicabili.

ARTICOLO 51 - Riti funebri

1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, purché non in contrasto con l'ordine pubblico.

2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio

ARTICOLO 52 - Epigrafi, monumenti, ecc., sulle tombe nei campi comuni

1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Dirigente dei servizi cimiteriali.

2) Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto. Sono consentite le rituali espressioni brevi. A tale fine i famigliari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente ad una relazione descrittiva delle opere da eseguire, ai sensi del successivo art. 66

- 3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- 4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scritturazione o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 44
- 7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 8) Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In caso di violazione di dette norme, previa diffida secondo le procedure di cui all'art. 49 , si può disporre la rimozione.

TITOLO III CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 53 - **Sepulture private**

- 1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dai piani cimiteriali comunali di cui all'art.30, l'uso delle aree e di manufatti realizzati dal Comune secondo le disposizioni riportate nel presente titolo e con riferimento alle vigenti norme statali e regionali in materia.
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e le altezze massime delle tombe sono stabilite nel piano cimiteriale comunale.
- 3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario
- 4) le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune o comunque disponibili per effetto di rinuncia, decadenza, revoca, estinzione, riguardano:
 - a) Sepolture individuali in loculo per tumulazione di cadavere;
 - b) ossarietti o nicchie cinerarie singoli per conservazione di ossa o ceneri;
 - c) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, celle edicole, tombe di famiglia, celle ipogee o epigee ecc.)
- 5) Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento anticipato dell'importo di cui all'apposita tariffa, con emissione di apposito documento contabile rilasciato dal competente Ufficio contestualmente alla data di presentazione della richiesta. Il versamento relativo dovrà essere effettuato in un'unica rata, a mezzo bollettino di conto corrente postale o altro sistema di riscossione autorizzato. Se il richiedente non vi avrà ottemperato anche a seguito di apposito sollecito, il Comune provvederà o alla revoca di autorizzazione all'uso della sepoltura di riferimento, se già occupata, procedendo come indicato al successivo art. 63 o alla riscossione coattiva a termini della normativa vigente in materia nei confronti dell'inadempiente ovvero dell'eventuale successore subentrante nella titolarità della sepoltura di riferimento. Il rilascio della medesima concessione è altresì subordinato alla sottoscrizione per accettazione in calce al provvedimento.
- 6) Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che essi siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalle vigenti normative statali e regionali rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

ARTICOLO 54 - Concessioni per sepolture private

1) Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune o da eventuale soggetto esterno in caso di esternalizzazione ai sensi di legge

2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

3) Le aree possono essere altresì concesse per la inumazione di feretro in fossa

4) Le concessioni in uso dei manufatti, costruiti dal Comune o da eventuale soggetto esterno, del cimitero riguardano:

- sepolture individuali (loculi, colombari, avelli, tumuli individuali per feretri, ossarietti e loculi ossario in genere, nicchie per urne cinerarie, ecc.);

- sepolture per famiglie e collettività (cappelle private, tombe di famiglia, tumuli, tombe, ecc.).

5) La titolarità delle concessioni per il diritto d'uso dei manufatti sopra individuati può essere conferita a enti, a singolo o più nominativi, esclusivamente per l'accoglimento dei cadaveri, dei resti, delle ceneri di persone:

a) nate negli Comune di Riva del Po (ovvero negli ex comuni di Berra e Ro fino alla data del 31/12/2018);

b) residenti nel Comune di Riva del Po o che vi abbiano risieduto (ovvero negli ex comuni di Berra e Ro fino alla data del 31/12/2018);;

c) aventi con i soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) le relazioni di coniugio, parentela, affinità, convivenza tassativamente indicate al successivo punto 7).

6) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone concessionarie e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diversa indicazione prevista nell'atto di concessione.

7) Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la famiglia del concessionario è da intendersi composta

- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;

- dai fratelli e dalle sorelle (germani, unilaterali);

- dal coniuge;

- dai generi e dalle nuore;

- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000.

8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in un concessione amministrativa su bene soggetto al regime di beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione, l'individuazione e la tipologia della sepoltura di riferimento, la capienza realizzabile o realizzata in termini numerici di posti;

- la durata;

- la/le generalità, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, del/dei concessionario/i;

- il vincolo di accoglimento del solo cadavere e/o dei soli resti/ceneri della persona o delle persone, corrispondenti ai nominativi debitamente indicati, se destinati alle sepolture di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 53 punto 4) (loculi e cellette/nicchie, singoli);

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in rapporto all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

La sottoscrizione dell'atto di concessione è regolata da schema di contratto-tipo e avviene entro la data stabilita dal competente Ufficio previo avviso scritto agli interessati. Nel caso di accertata persistente inadempienza da parte dei titolari richiedenti la concessione, il

Responsabile del Servizio adoterà apposito provvedimento di revoca di assegnazione della sepoltura di riferimento con conseguente attuazione della medesima procedura prevista al successivo art. 63, previo avviso agli stessi. Nello stesso provvedimento di cui sopra saranno previsti gli eventuali rimborsi dei versamenti effettuati in anticipo per la concessione richiesta e spettanti agli interessati, con riserva di trattenute a copertura degli eventuali e comprovati oneri sostenuti dall'Amministrazione comunale per le operazioni di cui sopra.

10) La Giunta Comunale determinerà con propri provvedimenti le tariffe corrispondenti a ciascun tipo di concessione attenendosi ai seguenti criteri di massima:

- a) recupero del costo di acquisto dell'area su cui insiste il manufatto;
- b) recupero integrale del costo storico di costruzione (o di quello rimborsato);
- c) la copertura dei costi amministrativi, progettuali e tecnici per la realizzazione delle opere;
- d) recupero delle prevedibili spese di manutenzione straordinaria e/o ordinaria per le parti comuni connesse ed a stretto servizio del fabbricato.

11) Le determinazioni di cui sopra potranno essere aggiornate e con le medesime modalità :

- 1) a seguito ed in rapporto alle risultanze di ogni nuova realizzazione di sepolture private da parte del Comune;
- 2) Annualmente, a decorrere dal mese di Gennaio, con incrementi percentuali pari alla differenza degli indici percentuali dei costi di costruzione pubblicati dall'ISTAT risultati al mese di Novembre di ogni anno rispetto al mese di Novembre dell'anno precedente; Le tariffe così rideterminate si intendono, al momento della loro efficacia, estese e valide per le corrispondenti tipologie di sepolture in tutti i Cimiteri presenti nel territorio comunale .

ARTICOLO 55 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo allo scadere delle concessioni di cui alle lettere b) e c) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.

3. È consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento la tariffa sarà parametrata agli anni richiesti

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.

ARTICOLO 56 - Modalità' di concessione cimiteriale e regolarizzazioni situazioni pregresse

1) Le concessioni delle sepolture di cui all'art. 53 punto 4) lettere a) b) e c) sono conferite a conclusione dei lavori per la realizzazione delle stesse ovvero, nei casi di opere già costruite, in seguito alla effettiva ed accertata disponibilità. Le concessioni di cui all'art. 53 punti 2) e 3), sono conferite secondo l'effettiva disponibilità di aree previste dai piani cimiteriali .

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione al protocollo informatico della domanda di concessione.

2) La concessione in uso delle sepolture di cui all'art. 53 è vincolata al nominativo del titolare della concessione stessa e suoi successori e non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune.

La concessione delle sepolture di cui all'art. 53 punto 4) lettere a) e b) è rilasciata esclusivamente in conseguenza dell'immediata necessità di tumulazione di cadavere, ceneri, o resti mortali cui è tassativamente destinata la sepoltura concessa.

È consentita l'assegnazione "non in immediatezza di decesso" di loculo o ossarietto nei soli casi seguenti:

- a) affiancamento al coniuge o al convivente premorto, qualora il richiedente abbia età pari o superiore a 65 anni;
- b) richiedente con età pari o superiore a 80 anni;
- c) a coloro che hanno feretri o urne cinerarie tumulate in tombe o loculi in deposito provvisorio;
- d) Persona che vive sola;

Nel caso a) potrà essere consentita la concessione di due loculi o cellette o nicchie cinerarie riservati ai coniugi medesimi o ai conviventi purché questi ultimi siano gli unici componenti del nucleo familiare

Il ricorso a tali deroghe può essere disposto dal Responsabile del Servizio purché la disponibilità di tali sepolture non sia inferiore alla soglia minima del 20% calcolata sull'intera disponibilità riscontrata al momento in ogni singolo cimitero e comunque non inferiore alle 15 unità per i cimiteri del comune.

3) Per le concessioni di cui all'art. 53 punti 2) e 3), rilasciate in regime di perpetuità e le cui sepolture di riferimento si trovano nella condizione accertata di completamento della capienza di cui al successivo art. 57 punto 1), gli aventi titolo possono ripristinarne l'esercizio d'uso qualora si rendano nuovamente disponibili, nella sepoltura medesima, spazi idonei destinati alla tumulazione o inumazione in seguito ad eventuali possibili ed accertabili operazioni di estumulazioni e riduzioni o cremazioni a termini dei precedenti artt. 40 e 42, di cadaveri ivi tumulati o inumati rispettivamente, ovvero a seguito di ampliamento, regolarmente approvato, della sepoltura medesima. Le concessioni perpetue non sono soggette a trasformazione a tempo determinato unilaterali da parte del Comune, potendo essere modificate solo da espressa disposizione di legge, da novazioni consensuali e dal concretarsi dei casi di estinzione quali la soppressione del cimitero. La traslazione in altre sepolture, nell'ossario comune o nel cinerario comune di tutti i cadaveri, resti o ceneri tumulate nella sepoltura privata soggetta al regime di perpetuità è motivo di estinzione della concessione perpetua; la trasformazione della stessa a tempo determinato viene accordata agli aventi titolo previo pagamento della tariffa in vigore.

4) La concessione non può essere rilasciata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

È vietata tra privati la cessione della titolarità **della concessione e** del diritto d'uso delle sepolture .

5) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

6) Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

7) Nei casi di utilizzo di sepoltura privata mancante del riscontro della relativa concessione o comunque in difformità delle disposizioni in merito, è consentita la regolarizzazione, con apposito atto del dirigente competente dei servizi cimiteriali e previa apposita e circostanziata richiesta degli interessati, osservando le procedure in rapporto alle situazioni contemplate nei commi successivi ed in base ai seguenti criteri:

- a) ogni istruttoria è corredata da relazione tecnica inerente l'esistenza, la posizione, le caratteristiche, le dimensioni ed ogni altra utile informazione relativamente alla sepoltura oggetto della regolarizzazione concessoria ;

b) qualora l' accertamento tecnico riscontri un'eccedenza di occupazione d'area della sepoltura privata rispetto alla superficie già concessa o comunque risultante prestabilita da precedente documentazione, la regolarizzazione è subordinata all'effettuato versamento del corrispettivo tariffario vigente riferito all'eccedenza medesima .

8) Nel caso di trasferimento della titolarità d'uso di loculo e/o celletta ossario, avvenuto fra privati, la regolarizzazione di cui al precedente comma 7) è così prevista : se è rintracciabile l'originaria concessione e sussiste apposita scrittura privata di trasferimento comunque convalidata dal Comune, anche con semplice lettera di conferma del legale rappresentante (Sindaco, Podestà, ecc.), è da ritenersi a tutti gli effetti acquisita la titolarità della detta concessione e soggetta alle norme della stessa cui comunque si farà riferimento nelle necessarie citazioni. Il provvedimento di regolarizzazione è limitato alla semplice presa d'atto di modifica intestazione della concessione originale ; in assenza anche di uno solo degli elementi e documenti di cui al precedente punto 8.1), ma accertata la presenza nel loculo di cadavere (nella celletta, di resti) di persona avente relazione di parentela o affinità con l'interessato al riconoscimento di concessione ovvero sia comprovato (anche con dichiarazione sostitutiva atto notorio resa ai sensi di legge) che quest'ultimo non abbia mai utilizzato detto loculo (celletta), l' atto di regolarizzazione dispone l'utilizzo per il periodo massimo previsto dal vigente Regolamento Comunale di P.M. con decorrenza :

-dalla data dell'atto medesimo per loculo (celletta) non utilizzato;

-dalla data di tumulazione in caso di presenza di cadavere (resti);

L'atto di cui sopra è soggetto a sottoscrizione per accettazione dell'interessato. in assenza di qualsiasi documentazione/contratto di concessione, il loculo (celletta), oggetto della vantata concessione, se libero potrà essere concesso a termini del vigente Regolamento Com.le di P.M. (pagamento tariffa + atto di concessione), se occupato da cadavere (resti) di persona avente relazione di parentela o affinità con l'interessato si procederà come previsto al precedente punto 8.2) ;

9) Nel caso in cui l'atto di riferimento preveda il termine della concessione del loculo e/o della celletta ossario con eventuale possibilità di rinnovo, se non risulta richiesto nè formalizzato alla scadenza, si applicano, per analogia, le procedure previste al precedente art. 40 e quindi estumulazione cadavere (resti) e traslazione in campo comune (ossario comune) previo avviso al titolare o suoi successori, ovvero mediante affissione pubblica. L'apposito provvedimento dispone contestualmente l'estinzione della concessione ai sensi del successivo art. 64.

10) Nel caso di trasferimento, anche parziale, della titolarità d'uso avvenuto tra privati di aree riservate e/o manufatti per tomba di famiglia, la regolarizzazione di cui al precedente comma 7) è così prevista: in presenza di originaria concessione e di scrittura privata di trasferimento comunque convalidata dal Comune, anche con semplice lettera del legale rappresentante (Sindaco , Podestà ecc.) è da ritenersi a tutti gli effetti acquisita la titolarità della detta concessione e soggetta alle norme della stessa cui comunque si farà riferimento nelle necessarie citazioni. In caso di parziale trasferimento, l'area è percentualizzata proporzionalmente al n° di loculi che vengono menzionati nella scrittura di trasferimento. L' apposito provvedimento è limitato alla presa d'atto di modifica intestazione contrattuale; In mancanza anche di uno solo degli elementi e documenti di cui al precedente punto 10.1), l'apposito provvedimento di regolarizzazione della vantata concessione (anche se parziale) dispone la sottoscrizione dello stesso riportante le condizioni del vigente Regolamento, compresa la durata decorrente dalla medesima data del provvedimento ; in assenza di qualsiasi riferimento ed accertata la presenza nella tomba di cadavere/i di persona/e aventi relazioni di parentela o affinità con l'interessato si applica la procedura prevista a termini del successivo art. 85 .

11) Nel caso di assenza di regolare atto di concessione di area riservata e/o manufatti per tomba di famiglia e purché non siano in uso in conseguenza di trasferimento fra privati, la regolarizzazione di cui al precedente comma 7) è così prevista : in presenza di ricevuta o comunque di riferimento scritto di avvenuto versamento al Comune del corrispettivo e/o di

documentazione dell'avvenuta assegnazione dell'area (o manufatto) cimiteriale ovvero dell'autorizzazione (licenza edilizia) alla costruzione della sepoltura, il provvedimento di regolarizzazione riconosce e autorizza l'uso di detta area/sepoltura, con decorrenza dalla data dell'atto medesimo ed alle condizioni del vigente regolamento di Polizia Mortuaria, ivi compresa la durata. Il predetto provvedimento è soggetto a sottoscrizione per accettazione da parte dell'interessato. In assenza di documentazione comprovante l'assegnazione in concessione dell'area (manufatto) si applica la procedura prevista a termini del successivo art. 85.

12) Nel caso di atto concedente ad uno o più soggetti di area riservata e/o manufatti per tomba di famiglia per cui sia riscontrato estensibile il diritto alla cointestazione anche ad altri fin dall'inizio della concessione, ovvero ai legittimi loro successori, per la regolarizzazione di cui al precedente comma 7), l'apposito provvedimento dispone la semplice presa d'atto di integrazione alla originale intestazione della concessione, previo rilascio di idonea dichiarazione a conferma resa ai sensi di legge da parte del/degli intestatari della concessione purché, agli atti, risultino indicati nell'iniziale domanda di assegnazione di area o sulla successiva ed eventuale autorizzazione di costruzione della tomba (licenza edilizia) i nominativi, o loro successori, per cui viene richiesta la cointestazione della concessione.

ARTICOLO 57 - Uso delle sepolture private

1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla/e persona/e del/i concessionario/i e a quelle della/e sua/loro famiglia/e, così come definita dall'art. 54 punto 7), ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diversa indicazione prevista nell'atto di concessione

2) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

3) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, da titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta. Tale dichiarazione potrà essere presentata per più soggetti e avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

4) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 3).

5) Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente può essere consentita nella sepoltura privata la tumulazione di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario e dei suoi eredi comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

6) Rimangono tassativamente escluse dall'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

7) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è né commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del cimitero.

9) Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, dietro pagamento al Comune dell'apposita tariffa.

10) Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, per tanti ventesimi quanti sono gli anni di concessione provvisoria. Nel caso di traslazione dalla tomba prima dei 20 anni di concessione massima, ai congiunti

che ne faranno richiesta verrà rimborsata la somma anzidetta di tanti ventesimi quanti sono stati gli anni di tumulazione provvisoria.

11) Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nella di diritto.

12) E' consentita nelle sepolture individuate all'art. 54 la collocazione di una o più cassette di resti e di urne cinerarie di cui al precedente art. 7 , in un unico tumulo sia o meno presente un feretro, compatibilmente allo spazio disponibile, purché si tratti dei resti o delle ceneri del Concessionario (o dei successori) o di persone appartenenti alla sua famiglia così come definita all'art. 54 punto 7).

ARTICOLO 58 - Manutenzione- Gestione

1)I concessionari di aree di cui all'art. 53 punti 2) e 3), devono mantenere le opere ed i monumenti, per tutto il tempo della concessione, in solido e in decoroso stato.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Responsabile del Servizio Patrimonio potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di cadaveri, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, sia sulle parti strutturali che sugli impianti, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.

La manutenzione ordinaria relativa alle sepolture di cui al punto 4) lettere a) b) e c) del già citato art. 53; sono a carico dei privati concessionari. Gli interventi di manutenzione riguardanti le parti di fabbricato di uso comune ove sono ricomprese le sepolture di cui sopra, sono programmati e disposti dal Comune che determinerà ed addebiterà, tenuto conto della spesa complessivamente sostenuta ed a titolo di compartecipazione, gli oneri a carico dei concessionari in rapporto al numero dei loculi e/o cellette ossario-nicchie cinerarie in loro uso.

2) I concessionari di aree in uso per impiantare campi a sistema di inumazione per famiglie di cui all'art. 53 punto 3) sono tenuti a provvedere all'adeguata sistemazione dell'area stessa provvedendo alla sua delimitazione, alla identificazione mediante cippo o monumento o copritomba, indicante il numero d'ordine e le generalità della famiglia ed inoltre a mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e in decoroso stato l'area medesima.

3) In caso di sepoltura privata risultante in stato di abbandono e degrado per incuria o per estinzione degli aventi diritto, il Comune può provvedere direttamente per i necessari interventi, ivi compresa la rimozione delle parti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, al concessionario o comunque agli aventi titolo di successione, accertati o presunti, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. Le spese relative e conseguentemente sostenute saranno per intero addebitate ai predetti.

ARTICOLO 59 - Subentri – Divisioni

1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i successori legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57, comma 1, i quali rispondono in solido, a norma di legge, degli obblighi di legge derivanti dalla concessione, sono tenuti, entro 12 mesi dalla data di decesso, a darne comunicazione al servizio comunale competente, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto.

2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal competente servizio concessioni esclusivamente a favore delle persone indicate nell'art. 57, comma 1, che assumono la qualità di concessionari.

3) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

4) Trascorso il termine **di tre anni** senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza con preavviso da farsi nei modi e termini ritenuti più opportuni a seconda dei casi.

5) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57 punto 1) abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

6) Nel caso di famiglia estinta, decorsi **10** anni dall'ultima sepoltura se a inumazione o **20** anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

7) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione di cui risultano cointestatori.

8) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

9) Nelle stesse forme e modalità Uno o più concessionari possono comunicare la rinuncia definitiva **al** diritto di concessione. In tal caso, la rinuncia comporta l'attivazione dei procedimenti contemplati al successivo art. **60**

10) Tali richieste e comunicazioni sono recepite e registrate dal competente Ufficio Concessioni Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

12) La divisione e l'individuazione di separate quote non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

13) Con atto pubblico o scrittura privata depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ARTICOLO 60 - **Rinunce a concessioni sepolture private**

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni per sepolture private nei cimiteri comunali, a termini delle condizioni ed in corrispondenza delle tipologie di seguito riportate :

A) sepolture di cui all'art. 53, punto 4) lettere a) e b)

quando risultino libere da cadaveri/resti / ceneri e qualora ne sia accertata la possibilità di riutilizzo, secondo la valutazione del Gestore cimiteriale anche a termini di quanto previsto al 5° comma del precedente art. 33, è riconosciuto, a favore del o dei rinuncianti aventi titolo, del rimborso di una somma risultante dall'applicazione della seguente formula :

IMPORTO TARIFFA VIGENTE (alla data del provvedimento) X N. ANNI DI DURATA RESIDUA (*)
100

(*) (fraz. superiore a sei mesi equiparata ad 1 anno)

Per le concessioni a tempo indeterminato (perpetue), il rimborso è riconosciuto in misura pari ad 1/4 della corrispondente tariffa in vigore alla data del provvedimento di accettazione da parte del Comune. In caso di parere negativo circa la possibilità di riutilizzo, si procederà a termini del successivo art. 64.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna da parte dei rinuncianti.

B) sepolture di cui all'art. 53, punto 4) lettera c)

quando risultino libere da cadaveri, ceneri o resti spetterà al concessionario o agli aventi titolo

alla concessione, rinunciante, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 50 anni, in misura rispettivamente pari a 1/150 della corrispondente tariffa o delle corrispondenti tariffe che concorrono a determinarne il valore, in vigore alla data del provvedimento di accettazione da parte del Comune della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni di diversa durata (secondo le consuetudini dell'epoca di realizzazione) ed eventualmente anche eccedente i 99 anni, andrà riconosciuto il valore residuo del manufatto così come da valutazione predisposta dal tecnico competente oltre al valore dell'area in misura pari a 1/4 della tariffa vigente
 - per concessioni perpetue, in misura pari a 1/4 della corrispondente tariffa in vigore alla data del provvedimento di accettazione da parte del Comune della rinuncia, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore quarto della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione del Settore comunale LLPP, Patrimonio. In caso di parziale rinuncia i rimborsi sopra previsti saranno determinati in proporzione rispetto all'intero manufatto, tenuto conto di quanto stabilito al successivo comma 2.
- Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal successivo comma 2)

C) aree per sepolture di cui all'art. 53 punti 2) e 3)

quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione e/o l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione ovvero quando il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa o il manufatto sia interamente costruito e in ogni caso, accertata la non presenza di cadaveri, ceneri o resti, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante, il rimborso di una somma:

- per area concessa della durata di 50 anni, in misura pari a 1/100 della corrispondente tariffa in vigore alla data del provvedimento di accettazione della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per area concessa per durata diversa (secondo le consuetudini dell'epoca di rilascio dell'atto di concessione) ed eventualmente anche eccedente i 99 anni, in misura pari a

IMPORTO TARIFFA VIGENTE (alla data del provvedimento) X N. ANNI DI DURATA RESIDUA (*)
DURATA CONCESSIONE x 2

(*) (fraz. superiore a sei mesi equiparata ad 1 anno)

- per area concessa in regime di perpetuità, a) se libera da manufatti in misura pari al 50%, b) se vi sono stati costruiti sopra manufatti in misura pari al 25% della corrispondente tariffa in vigore alla data del provvedimento di accettazione della rinuncia da parte del Comune.
- per le opere costruite, il riconoscimento, previa accettazione, di un equo indennizzo, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili, allo stato delle opere ed alla accertata possibilità di un loro utilizzo secondo le vigenti norme, ovvero detraendo una somma pari alla spesa prevedibile per successivi interventi di messa a norma o di demolizione da parte del Comune. La valutazione deve tenere conto anche della capacità di attrattiva del manufatto nei confronti di possibili concessionari, vale a dire di quanto tempo potrà intercorrere tra la retrocessione ed una nuova riconcessione.

2) Le norme di cui al precedente comma 1), lett. B e C, si applicano anche alle cessioni parziali delle aree, con parziale o totale costruzione delle sepolture di cui sopra. La quantificazione dell'area parzialmente retrocessa ed oggetto di rimborso è così proporzionalmente determinata:

Superficie Totale Area x n. posti sepoltura retrocessi
n. posti totali costruiti

(intendendosi per posti ogni singolo spazio destinato a sepoltura quali loculi, cellette, ecc.).

Nel caso di parziale costruzione si fa riferimento ai posti previsti nell'apposito progetto ed a quelli di cui il rinunciante avrebbe usufruito.

3) Le rinunce di cui al precedente comma 1), lett. B e C non possono essere soggette a vincoli o condizioni alcuna.

...

...

ARTICOLO 61- **Revoca**

1) Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge in merito e in particolare dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o, nel caso di perpetuità della concessione revocata, per la durata prevista al precedente art. 56, in corrispondenza del tipo di concessione, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e dei cadaveri dalla vecchia tomba alla nuova, mentre agli interessati faranno carico le sole ed eventuali spese inerenti al nuovo atto di concessione.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia almeno un mese prima al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 30 gg. indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.

4) Nel giorno indicato, le operazioni di traslazione avverranno anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 62- **Decadenza**

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata oltre che nei casi previsti al precedente art. 60, punto 4) , nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti mortali per i quali era stata richiesta entro 7 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione, entro 20 giorni dalla cremazione, salvo causa di forza maggiore (riscontri autoptici ecc) e per ritardi non dipendenti da negligenza o volontà del richiedente.

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. **56** , 5° comma;

d) quando la sepoltura privata risulta in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59 con pregiudizio alla stabilità delle opere;

e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

f) quando le sepolture relative alle concessioni di cui al precedente art.53, punto 4) lettere a) b) e c) , libere da cadaveri o resti non risultano idonee all'uso secondo le vigenti disposizioni normative in materia, ovvero risultano già essere state utilizzate a termini delle condizioni di concessione.

g) quando le sepolture siano state utilizzate per accogliere cadaveri, resti, ceneri di persone diverse da quelle indicate al precedente art. 54 e 57

2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui al comma precedente è adottato previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4) La dichiarazione di decadenza a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di cui all'art 86

per le concessioni di cui all'art. 51, punto 4) lettere a) b) e c).e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per gli atti di concessione di cui all'art. 54 Punti 2) e 3), in base ad accertamento dei relativi presupposti segnalati dai competenti uffici

ARTICOLO 63 - Provvedimenti conseguenti della decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, per la traslazione a spese del Comune dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.
- 2) Dopo di che disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda del loro stato restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 64 - Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono:
 - a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalle specifiche norme di legge in merito. .
 - b) per estinzione della famiglia, trascorsi 20 anni dalla tumulazione del concessionario o dell'ultimo dei successori legittimi che abbiano assunto la qualità di concessionario per subentro e, altresì, nell'assenza di persone appartenenti alla famiglia, così come definita dall'art. 55 punto 3), di ogni concessionario subentrato per successione legittima.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni o oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione a proprie spese, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.
- 4) scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 56 gli interessati (ex concessionari e famigliari) potranno chiedere il rinnovo della concessione per la durata prevista dal presente regolamento per sepolture corrispondenti. e previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - ATTIVITA' FUNEBRI

CAPO I LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ARTICOLO 65 - Norme Generali

- 1) Per l'esecuzione di nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, gli interessati devono richiedere l'autorizzazione al SUEI. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente e in osservanza di quanto disposto dall'art. 94 del D.P.R. n. 285/90.
- 2) La domanda, dovrà essere conforme con la L.R. 15/2013 smi;
- 3) L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati al SUEI e al Servizio di Polizia Mortuaria.
- 4) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

- 5) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardante modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 6) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di cui all'art. 86;
- 7) L'autorizzazione già concessa può essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale quando si accerti la violazione delle norme del presente titolo.
- 8) È fatto divieto alle imprese di svolgere nel cimitero azioni, di qualsiasi natura, anche occasionali, volte all'accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 9) Il personale delle imprese incaricate dai privati deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al seguente art. 73,

ARTICOLO 66 - Costruzione dell'opera – Termini

- 1) Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle o tombe di famiglia impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dall'art. 67.
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3) Al SUEI dovrà essere comunicata la fine dei lavori, unitamente alla richiesta di agibilità che dovrà essere accompagnata da certificazione di conformità dell'opera al progetto approvato e alle norme di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 285/90.
- 4) È fatto divieto di tumulazione prima dell'autorizzazione di agibilità rilasciata dal Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio, su parere favorevole del competente servizio dell'AUSL. I predetti termini si applicano anche alle concessioni già esistenti. La decorrenza dei periodi è quella dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- 5) Il numero dei loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie ecc. è fissato in ragione dell'area concessa ed in relazione alle previsioni vigenti del corrispondente piano cimiteriale; eventuali ulteriori e successive costruzioni sono soggette al pagamento per ogni loculo o celletta o nicchia in più, del canone di tariffa.
- 6) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 7) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Qualora durante la realizzazione dell'opera si rinvenissero resti di preesistenti sepolture o di natura diversa, comunque di impedimento a proseguire dei lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile Servizio Polizia Mortuaria che disporrà per la definitiva collocazione carico del Comune, ovvero seguendo le procedure previste dagli articoli 5 e 6, comma 2. del D.P.R. n. 285/90, nell'impossibilità per comprovati motivi, all'assegnazione di altra corrispondente area, fatto salvo l'eventuale e giusto ristoro da riconoscersi a favore dell'interessato in caso di conseguenti danni subiti, accertati in contraddittorio con lo stesso;
- 8) I progetti di costruzione dei manufatti funerari aventi caratteristiche edilizie ed estetiche conformi alle tipologie indicate dal corrispondente piano cimiteriale dei Cimiteri ed approvati con la procedura di cui al 1° comma, saranno eseguiti dopo gli adempimenti relativi al rilascio del titolo abilitativo e quelli previsti al precedente art. 67.
- 9) Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del 1° comma.
- 10) I titoli edilizi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 11) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Patrimonio.
- 12) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione

del predetto responsabile lapidi, ricordi, ecc..

ARTICOLO 67 - Responsabilità – Deposito cauzionale

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
- 2) L'autorizzazione di cui all'art. 65 è subordinata al versamento, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai danni causati da comportamenti negligenti dell'impresa esecutrice dei lavori.

ARTICOLO 68 - Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1) Durante l'esecuzione delle opere edilizie, l'impresa, a sua cura e spese, dovrà delimitare e segnalare l'area oggetto d'intervento mediante apposite recinzioni o altre opere provvisorie atte ad eliminare qualsiasi possibilità di accesso all'area interessata dai lavori da parte di estranei, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o persone in servizio.
- 2) E' vietato occupare spazi attigui, senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Patrimonio
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 69 - Introduzione di veicoli e orario di lavoro

- 1) Coloro che intendono avvalersi di mezzi meccanici devono farne esplicita richiesta nella domanda di autorizzazione alla costruzione del sepolcro, indicando il mezzo e la portata. L'autorizzazione è limitata all'uso di mezzi con ruote gommate, di portata non superiore a 35 quintali ed assicurati per danni da responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavori a norma delle leggi antinfortunistiche.
- 2) L'orario di lavoro per le imprese è fissato in corrispondenza all'orario di apertura dei cimiteri.
- 3) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi da parte dell'ufficio Patrimonio;

ARTICOLO 70- Esecuzione dei lavori

- 1) È fatto divieto assoluto utilizzare le attrezzature di proprietà del Comune.
- 2) Nella costruzione di tombe di famiglia o collettività, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
- 4) Al termine della giornata di lavoro i materiali eccedenti e tutte le attrezzature utilizzate dall'impresa devono essere portate al di fuori dal cimitero.
- 5) È vietato attivare sgrossamento dei materiali all'interno del cimitero.
- 6) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
- 7) Ogni impresa dovrà dotarsi di generatori per la fornitura elettrica per la realizzazione dei lavori; ove ciò non sia possibile, potrà essere utilizzata la corrente del cimitero, previo versamento di un canone, prima dell'inizio dei lavori e successivo conguaglio sui consumi a fine lavori da desumersi dalla lettura del contatore.

ARTICOLO 71 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1) Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 72 – Vigilanza

- 1) Il SUEI vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2) Il SUEI accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture individuali, familiari o per collettività e provvede, nel caso di esito favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli precedenti.

Art. 73 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II

ATTIVITA' FUNEBRE

ARTICOLO 74 Funzioni – Autorizzazione

1) Il servizio di attività funebre è inteso, svolto e autorizzato ai sensi ed a termini delle vigenti norme di legge e disposizioni regolamentari in materia da imprese pubbliche e private e comprende :

- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso purchè debitamente delegate dall'avente titolo;
- fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- il trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane .

2) L'ufficio comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 13 della L.R. 29.07.2004, n. 19 e di cui alla già citata deliberazione della Giunta Regionale n. 156/2005, è individuato presso lo sportello unico per le Attività Produttive.

ARTICOLO 75 – Divieti

1) E' fatto divieto alle imprese che esercitano le attività di cui al precedente art. 74:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza, strutture sanitarie pubbliche o private, locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali;

b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, così pure nel trasporto dei feretri vuoti.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 76 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1) All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Responsabile del Servizio potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, resti e ceneri di cittadini che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.

2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di cadaveri, resti e ceneri di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 77 – Mappa

1) Presso l'ufficio competente per la conservazione delle Concessioni Cimiteriali è tenuto, per ciascun cimitero, un registro delle sepolture in particolare per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Tale registro è denominato mappa, deve essere tenuto con mezzi informatici.

2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3) Ad ogni posizione in mappa corrispondente un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale

ARTICOLO 78 - Annotazioni in mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 79 - Registro giornaliero digitale delle operazioni cimiteriali

- 1) Il responsabile del Servizio di Custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/90; inoltre, iscrive sull'apposito registro digitale delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 21, punto 6);
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il cognome, il nome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/90, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero del cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.
 - b) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito (loculo comunale, sepoltura privata) dove sono stati depositi.
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, resti e ceneri
- 2) Il comune ha accesso al registro digitale dove sono conservate, con apposito software gestionale, tutte le informazioni previste per legge. Presso i cimiteri invece viene archiviata copia dei permessi di sepoltura

ARTICOLO 80 – Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.
- 2) Il responsabile del Servizio Custodia, sulla scorta del registro digitale di cui all'art. 79, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda informatica sarà riportato:
 - a) generalità del defunto;
 - b) numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 76

ARTICOLO 81 - Scadenziario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni, tenuto con mezzi informatici, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2) L'ufficio Concessioni Cimiteriali competente è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza per l'anno successivo.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 82 - **Sanzioni**

1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che le stesse non costituiscano violazioni di disposizioni legislative e regolamentari in materia, nazionali e regionali ovvero del T.U. delle LL.SS. , per le quali le medesime norme dispongono in merito, sono soggette alle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. 29.07.2004, n. 19 sulla disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, come segue :

- 1) violazioni alle disposizioni di cui al Titolo I, capo I, e al Titolo IV, capo I,
da €. 250,00 a €. 750,00
- 2) violazioni alle disposizioni di cui al Titolo I, capo II e al Titolo II
da €. 500,00 a €. 1.500,00
- 3) violazioni alle disposizioni di cui al Titolo III
da €. 1.000,00 a €. 3.000,00
- 4) violazioni alle disposizioni di cui al Titolo IV, capo II
da €. 2.500,00 a €. 7.500,00

2) Le modalità, i termini temporali inerenti l' accertamento e contestazione delle violazioni, a notifica, l'addebito e pagamento delle sanzioni sono regolate con apposito e specifico provvedimento del competente organo comunale da assumersi entro gg. 30 dall'adozione del presente Regolamento.

ARTICOLO 83 - **Cautele**

1) Chiunque, avente causa e titolo, domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di eventuali altri interessati aventi parimenti causa e titolo, ovvero cointeressati di concessione.

2) In caso di contestazione e/o conflittualità tra diversi soggetti , l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia contemplate nel presente Regolamento, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 84 - **Concessioni pregresse**

1) Salvo quanto previsto dall'art. 81 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 85 - **Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio - procedura dell'immemoriale**

1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza

2) In tal caso il Comune, previa apposita richiesta e contestuale dichiarazione resa dagli interessati ai sensi di legge ed espletato ogni utile accertamento, provvede alla stipula dell'atto regolare di concessione a sanatoria ai fini del riconoscimento del diritto d'uso nei termini previsti dal presente Regolamento con la sola esclusione di addebiti tariffari.

ARTICOLO 86 – Tariffe

1) Ogni anno, entro il 31 gennaio, con deliberazione della Giunta Comunale sentita eventualmente la proposta del Gestore dei Servizi Cimiteriali, le tariffe vengono variate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore. Potranno essere adottati diversi criteri di variazione tariffaria in ragione del mutamento effettivo delle condizioni economiche generali di gestione.

ARTICOLO 87 - Cimiteri per animali d'affezione

1) Nelle aree e negli spazi eventualmente destinati dal Piano Cimiteriale Comunale al seppellimento di spoglie animali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 19/2004, previo parere favorevole espresso dall'AUSL competente per territorio, si applica la disciplina di cui al presente regolamento

ARTICOLO 88 - Norma finale e di rinvio

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e il codice civile.

2) Le norme contenute nel presente regolamento si intendono non applicabili se in contrasto con sopravvenute norme vincolanti di leggi statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata.

3) Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto e/o non più compatibili con quelle del presente regolamento.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I SERVIZI – FINALITA' – COMPETENZE

- ART. 1 - Oggetto
- ART. 2 - Responsabilità e competenze
- ART. 3 - Atti a disposizione del pubblico
- ART. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- ART. 5 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa e accertamento decessi
- ART. 6 - Osservazioni dei cadaveri – Autorizzazione al seppellimento
- ART. 7 - Contenitori per trasporti
- ART. 8 - Verifica e chiusura feretri
- ART. 9 - Fornitura gratuita di feretri

CAPO II TRASPORTI E ATTIVITA' FUNEBRI

- ART. 10 - Esercizio del Servizio Trasporti Funebri e diritto per il rilascio dell'autorizzazione al Trasporto funebre
- ART. 11 - Modalità del trasporto e percorso
- ART. 12 - Veicoli per trasporti funebri
- ART. 13 - Orario dei trasporti
- ART. 14 - Riti religiosi e civili
- ART. 15 - Trasferimento senza funerale
- ART. 16 - Sepolture privilegiate
- ART. 17 - Trasporti all'estero o dall'estero
- ART. 18 - Trasporto di ceneri e resti
- ART. 19 - Rimesse delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II LUOGHI DI SEPOLTURE

CAPO I CIMITERI

- ART. 20 – Elenco dei cimiteri comunali e sepolcri privati fuori dai cimiteri
- ART. 21 - Disposizioni generali – vigilanza- sepolture fuori dal cimitero
- ART. 22 - Reparti speciali nel cimitero
- ART. 23 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- ART. 24 - Ammissione nei cimiteri siti nelle frazioni

CAPO II RIFERIMENTI TECNICI

- ART. 25 - Costruzioni dei cimiteri piani cimiteriali, soppressioni, disposizioni tecniche generali
- ART. 26 - Planimetrie presso il Settore comunale LL.PP, Patrimonio
- ART. 27 - Camera mortuaria, obitori e depositi di osservazione
- ART. 28 - Ossario/cinerario comune

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 29 - Disposizioni generali
- ART. 30 - Piano Cimiteriale Comunale
- ART. 31 - Posti per inumazioni di cadaveri, resti, ceneri ed arti anatomici
- ART. 32 - Cippo
- ART. 33 - Tumulazione
- ART. 34 - Depositi in loculi provvisori del Comune o in concessione a privati

CAPO IV
CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI -CINERARIO COMUNE

- ART. 35 - Autorizzazione alla cremazione
- ART. 36 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

CAPO V
ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

- ART. 37 - Esumazioni ordinarie
- ART. 38 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- ART. 39 - Esumazione straordinaria
- ART. 40 - Estumulazione ordinaria e straordinaria
- ART. 41 - Operazioni vietate
- ART. 42 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- ART. 43 - Raccolta delle ossa. Destinazione materiali rinvenuti
- ART. 44 - oggetti da recuperare
- ART. 45 - Disponibilità dei materiali

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

- ART. 46 - Orario
- ART. 47 - Disciplina dell'ingresso
- ART. 48 - Divieti speciali
- ART. 49 - Fiori e piante ornamentali
- ART. 50 - Materiali ornamentali
- ART. 51 - Riti funebri
- ART. 52 - Epigrafi, monumenti, ecc., sulle tombe nei campi comuni

TITOLO III
CONCESSIONI CIMITERIALI

- ART. 53 - Sepolture private
- ART. 54 - Concessione per sepolture private
- ART. 55 - Durata delle concessioni cimiteriali
- ART. 56 - Modalità di concessione cimiteriale e regolarizzazione situazioni pregresse
- ART. 57 - Uso delle sepolture private
- ART. 58 - Manutenzione – Gestione

- ART. 59 - Subentri - Divisioni
- ART. 60 - Rinunce a concessioni sepolture private
- ART. 61 - Revoca
- ART. 62 - Decadenza
- ART. 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- ART. 64 - Estinzione

**TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI –ATTIVITA’FUNEBRE**

**CAPO I
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

- ART. 65 – Norme Generali
- ART. 66 – Costruzione dell’opera - Termini
- ART. 67 - Responsabilità – Deposito cauzionale
- ART. 68 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- ART. 69 - Introduzione e orario di lavoro
- ART. 70 – Esecuzione dei lavori
- ART. 71 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- ART. 72 - Vigilanza
- ART. 73 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

**CAPO II
ATTIVITA’ FUNEBRE**

- ART. 74 – Funzioni - Autorizzazione
- ART. 75 – Divieti

**TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE**

- ART. 76 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- ART. 77 - Mappa
- ART. 78 - Annotazioni in mappa
- ART. 79 - Registro giornaliero digitale delle operazioni cimiteriali
- ART. 80 - Schedario dei defunti
- ART. 81 - Scadenziario delle concessioni

**CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- ART. 82 - Sanzioni
- ART. 83 - Cautele
- ART. 84 - Concessioni pregresse
- ART. 85 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio –
procedura dell’immemoriale
- ART. 86 - Tariffe
- ART. 87 - Cimiteri per animali d’affezione
- ART. 88 - Norma finale e di rinvio

ALLEGATO " A" AL REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALI, DI POLIZIA MORTUARIA

CONCESSIONI CIMITERIALI (importi quantificati con Deliberazione della Giunta Comunale)

- 01) Concessione, del diritto d'uso(o, di superficie) di aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione: determinazione del costo al mq
- 02) Rinnovo della concessione di cui al punto 1): determinazione del costo al mq
- 03) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti o messi a disposizione dal Comune, a sistema di tumulazione.
 - a) individuale (loculo): determinazione costo a "corpo"
 - b) per famiglie e collettività: determinazione risultante dalla sommatoria costo area occupata di cui alla voce 01 + valore del manufatto.
- 04) Rinnovo della concessione di cui al punto 3) determinazione secondo gli stessi criteri di cui alle lettere a) e b)
- 05) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario e di nicchie cinerarie: determinazione del costo "a corpo";
- 06) Rinnovo della concessione di cui al punto 5): determinazione del costo "a corpo";

DIRITTI E OPERAZIONI CIMITERIALI (importi approvati con Deliberazione della Giunta Comunale sulla base del piano operativo trasmesso ogni anno del gestore dei servizi cimiteriali)

- 01) Tumulazioni
- 02) inumazioni
- 03) estumulazioni
- 04) esumazioni
- 05) dispersione ceneri in apposita area cimiteriale
- 06) dispersione ceneri in natura
- 07) affidamento ceneri
- 08) recupero spese per prestazioni cimiteriali accessorie risultanti dalle indicazioni del gestore servizi cimiteriali

AUTORIZZAZIONE TRASPORTI FUNEBRI

- 01) L'autorizzazione al trasporto funebre rilasciata dal comune di Riva del Po è soggetta al pagamento di un diritto fisso nella misura stabilita dalla Giunta Comunale. Annualmente la Giunta Comunale procede alla eventuale revisione del diritto fisso dovuto per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre.